

CONVENZIONE

TRA

Il Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle costruzioni e Ambiente Costruito – Department Architecture, Built environment and Construction engineering A.B.C. (c.f. 80057930150, P.IVA 04376620151), con sede in Piazza Leonardo da Vinci n. 32 c.a.p. 20133 Milano, (in seguito indicato come “Politecnico di Milano”), rappresentato dal Direttore del Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle costruzioni e Ambiente Costruito – Prof. Stefano Capolongo, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 7 del Regolamento delle Prestazioni per conto di terzi revisionato con Decreto Rettorale n.° 3787 del 30/04/2021.

E

Il Comune di Modigliana (cod. fisc. 80002730408, P.IVA 00325120400), con sede in via Garibaldi 63 – 47015 Modigliana (FC) (in seguito indicata come Società) rappresentata da Giancarlo Dardi, in qualità di Sindaco

(qui di seguito denominate congiuntamente Parti)

PREMESSO CHE

- il D.P.R. 11/7/80 n. 382 consente, agli Istituti Universitari, all'art. 66 l'esecuzione di attività di ricerca e di consulenza stabilite mediante contratti o convenzioni di diritto privato;

- per il Politecnico tale normativa è integrata dal vigente Regolamento delle prestazioni per conto di terzi del Politecnico di Milano revisionato con Decreto Rettorale n. n.° 3787 del 30/04/2021;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

Art. 1 - Premesse

Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 - Oggetto

2.1- Le Parti e il Politecnico di Milano, sono interessati ad avviare una collaborazione di ricerca e di trasferimento scientifico-tecnico delle conoscenze strumentali all'ottenimento di benefici di natura sociale, culturale ed economica (terza missione) finalizzate a:

a. Il supporto ai passaggi operativi e progettuali delle fasi di recupero e ricostruzione, da parte di un gruppo multidisciplinare di esperti con competenze di analisi e di intervento alle diverse scale territoriali pertinenti.;

b. Il supporto tecnico al Comune per la promozione di un coordinamento territoriale con altri centri di media-collina dell'Unione dei Comuni della Romagna-Forlivese;

c. La definizione di strumenti e metodi di intervento sull'ambiente costruito e sulle infrastrutture, anche alla luce della recente Direttiva europea sulla Resilienza dei Soggetti Critici, che sostituisce la precedente sulla Protezione delle Infrastrutture Critiche, in ottica anticipatrice rispetto al suo futuro recepimento a livello nazionale;

d. La predisposizione di mappe della vulnerabilità del territorio e degli impatti ai diversi settori colpiti;

e. L'attivazione di un nucleo di esperti di riferimento per gli aspetti culturali, sociali ed economici connessi al recupero e alla ricostruzione, in modo da innescare - insieme alla cittadinanza e ai suoi referenti - attività di co-creazione finalizzate all'individuazione delle linee strategiche di intervento per una ricostruzione resiliente e sostenibile.

Nell'ambito della anzidetta collaborazione le Parti potranno definire ulteriori specifici accordi, relativi a singoli campi di indagine, che, fermo restando le disposizioni previste dalla presente convenzione, regolamenteranno nel dettaglio il caso specifico.

Art. 3 - Referenti

Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 2, le Parti designano ciascuna uno o più referenti con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Per il Politecnico di Milano il responsabile delle attività è la Prof.ssa Alessandra Zanelli.

Per la Società il responsabile delle attività è il Sindaco Giancarlo Dardi.

Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i propri referenti, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.

Art. 4 - Obblighi delle Parti

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, le Parti si impegnano a mettere a disposizione temporaneamente spazi, competenze, esperienze, strumenti, documenti nei limiti delle relative disponibilità, tenuto conto primariamente delle attività proprie delle Parti contraenti stesse.

Art. 5 - Oneri finanziari

La presente Convenzione non comporta nessun onere finanziario o rimborso spese a carico delle Parti. Ciascuna fatta salva la facoltà di concordare specificatamente, in appositi contratti specifici, una diversa imputazione degli stessi e nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili. Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi e disposizioni universitarie.

Art. 6 - Durata ed eventuale rinnovo

La presente Convenzione sottoscritta con firma digitale secondo la normativa vigente del Codice per l'Amministrazione Digitale e s.m.i, avrà la durata di quattro anni ed è valida decorrere dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione. È escluso il rinnovo tacito. La Convenzione è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, entro 90 giorni dalla scadenza da una delle due Parti e per avere effetto deve essere accettato per iscritto, dall'altra Parte entro 60 giorni dalla data della suddetta richiesta. Ciascuna parte può recedere dalla presente Convenzione, dandone preavviso con posta elettronica certificata di almeno 90 giorni all'altra parte prima della naturale scadenza e restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso. In tal caso deve essere garantita la conclusione dei progetti già approvati alla data di comunicazione del recesso.

Art. 7 – Diritti di Proprietà Intellettuale e Pubblicità

In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

Il Politecnico non potrà essere citato in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e comunque non potrà mai essere citato a scopi pubblicitari.

Art. 8 - Riservatezza

Il Politecnico è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dal Comune, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti, indicati/e come riservati/e, di cui fosse venuta a conoscenza o che le fossero stati comunicati dalla Società o in virtù del presente contratto. La Società, analogamente, osserverà il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dal Politecnico, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti, indicati/e come riservati/e, di cui fosse venuto a conoscenza o che gli fossero stati comunicati dal Politecnico in virtù della presente Convenzione. Tale riservatezza cesserà nel caso in cui tali fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti siano o divengano di pubblico dominio e comunque cesserà dopo tre anni dalla scadenza del contratto. Le parti non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo qualora provino che detta trasgressione si è verificata nonostante l'uso della normale diligenza in rapporto alle circostanze.

Art. 9 - Sicurezza e ambiente

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente contratto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono

sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza) della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata. Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni sono attribuiti al Datore di lavoro committente; la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; mentre la fornitura dei DPI previsti per i rischi specifici della propria attività e tutti gli altri obblighi ricadono sul Responsabile della struttura/ente di provenienza. Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

In presenza di specifiche procedure/regolamenti ambientali della Società o del Politecnico, entrambi i contraenti sono tenuti al rispetto degli stessi.

Art. 10 - Foro competente

Per qualunque controversia, ove non risolta amichevolmente, relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente Convenzione, le Parti stabiliscono in via esclusiva la competenza del Foro di Milano.

Art.11 - Oneri fiscali

La presente Convenzione, i cui oneri di bollo sono a carico del Politecnico, è stipulata mediante scrittura privata, in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'Art. 1, lettera b), della Tariffa - Parte seconda, annessa al D.P.R. 26/4/1986 N. 131.

Art. 12 – Anticorruzione e Codice Etico

Il Politecnico ha adottato un proprio Codice Etico e di Comportamento dei dipendenti del Politecnico stesso, in ottemperanza alle disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla L. 6/11/2012 n. 190 e pubblicati sul sito internet: www.normativa.polimi.it.

Ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 62/2013, la Società e il Politecnico si impegnano, per tutta la durata del presente contratto e per tutte le attività ad essa comunque riferibili, a tenere una condotta in linea con i principi contenuti nei predetti Codici nonché a farli conoscere e a farvi attenere i propri dipendenti e collaboratori e chiunque partecipi all'esecuzione della convenzione medesima, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad essi pienamente conforme e che non risulti lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui il Politecnico e la Società si riconoscono e che applicano nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con terzi. Resta espressamente inteso che, qualora nelle attività comunque

riferibili all'esecuzione del presente contratto, una Parte e/o propri dipendenti e/o collaboratori etc. pongano in essere comportamenti illeciti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e/o in violazione dei Codici su indicati, l'altra Parte ha la facoltà di risolvere la convenzione, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente ai fini del presente contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del contratto stesso, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Ateneo.

Titolare per quanto concerne il trattamento dei dati di cui al presente articolo è il Comune come sopra individuato, denominata e domiciliata. Per il Politecnico il delegato/autorizzato del titolare del trattamento dei dati personali è il Responsabile Gestionale.

Il contatto privacy per il Politecnico è privacy@polimi.it. La normativa privacy e la relativa informativa sono consultabili ai seguenti link:
[:https://www.normativa.polimi.it/?id_sottoc=29](https://www.normativa.polimi.it/?id_sottoc=29)
<https://www.polimi.it/privacy/>.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

Art. 14 - Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

per il Politecnico di Milano: pecabc@cert.polimi.it

per il Comune di Modigliana: modigliana@cert.provincia.fc.it

Data dell'ultima firma digitale

Politecnico di Milano

Comune di Modigliana

Dipartimento ABC

Il sindaco

Il Responsabile Scientifico

(Dott. Giancarlo Dardi)

(Prof.ssa Alessandra Zanelli)

Il Direttore

(Prof. Stefano Capolongo)

Il Responsabile Gestionale

(Dott.ssa Alessandra Sardi)